

NOTA GENERALE
SULLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RNS
APPORTATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL RNS
E APPROVATE DAL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Lo Statuto dell'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" configura canonicamente la nostra esperienza aggregativa come "*Associazione Privata di Fedeli Laici*" seguente all'approvazione giuridica da parte del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Evoluzione storica

- Il primo Statuto fu approvato "*ad experimentum*", per un triennio, dal Consiglio Permanente della CEI nel Gennaio del 1996.
- Il medesimo Statuto fu reiterato, ancora "*ad experimentum*", per un triennio, dal Consiglio Permanente della CEI nel Marzo 1999.
- L'approvazione in forma definitiva fu fatta dal Consiglio Permanente della CEI il 14 Marzo 2002.
- Un primo aggiornamento dello Statuto, con conseguente approvazione del Consiglio Permanente della CEI, avvenne nel Gennaio del 2007.

Le modifiche statutarie sono sempre elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale a seguito di una ricognizione delle prassi in atto nella vita del Movimento. Si tratta dei necessari aggiornamenti che emergono dal cammino e che vanno adeguatamente "fotografati" nello Statuto; esso rappresenta una sorta di "carta d'identità" del RnS.

Le modifiche statutarie a cui siamo approdati, dopo adeguato ascolto e condivisione, in spirito di preghiera e di comunione, sono state deliberate in modo definitivo nella seduta del Consiglio Nazionale del 7 - 9 Settembre 2018. Il lavoro di revisione dello Statuto, nel tempo intercorso (circa due anni), è proceduto di pari passo al dialogo fecondo, rispettoso e amicale con l'**Ufficio Giuridico della CEI** e con la **Commissione per il Laicato**, i due Organi della CEI preposti allo scopo.

Le "linee guida" che hanno orientato e determinato il Consiglio Nazionale nel proporre alla CEI le modifiche statutarie possono essere brevemente qui riassunte:

- avvicinare il più possibile le norme statutarie all'effettiva vita dei Gruppi e Comunità, così come essi si presentano in questo periodo storico;
- semplificare il modello organizzativo e rispondere con maggiore chiarezza alle attività missionarie del Movimento;
- specificare in modo il più possibile veritiero e concreto le varie possibilità aggregative che possono nascere nell'esperienza del Movimento, chiarendo la differenza tra "Cenacolo", "Gruppo", "Comunità" e "Comunità di Alleanza";
- esplicitare con maggiore chiarezza che l'appartenenza all'Associazione RnS pone anche la responsabilità di sovvenire ai bisogni della stessa, a partire proprio da chi ha una responsabilità di servizio, a tutti i livelli;
- semplificare la struttura pastorale regionale con la redistribuzione delle competenze tra il livello regionale e quello diocesano;
- dare maggiore rilievo al ruolo dell'Assemblea Nazionale, con il passaggio di importanti competenze fin qui svolte dal Consiglio Nazionale;
- favorire un maggiore collegamento tra il livello diocesano e il livello nazionale, anche attraverso il loro effettivo potenziamento di responsabilità.

In data 14 Gennaio 2019 la **Commissione CEI per il Laicato** ha ricevuto in udienza il Presidente Salvatore Martinez e il Consigliere Spirituale Nazionale Don Guido Pietrogrande, preliminarmente alla formulazione del proprio parere al Consiglio Permanente, accogliendo la bontà e la lungimiranza delle modifiche proposte e apprezzando il cammino ecclesiale fin qui svolto dal RnS a tutti i livelli della sua vita associativa .

Nella seduta del 14-17 Gennaio 2019 il **Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana** ha approvato le modifiche statutarie proposte.

GLI ARTICOLI MODIFICATI E SENSO DELLE MODIFICHE APPROVATE

Art. 2: prevede, esplicitamente, la costituzione e la formazione dei “Cenacoli” insieme ai “Gruppi e Comunità”. È stata inserita, tra le “Finalità”, la missione evangelizzatrice come impegno derivante dall’effusione dello Spirito Santo;

Art. 3: tra le “Attività” viene esplicitata anche la promozione di iniziative e opere derivanti dall’impegno missionario e verso tutte le forme di povertà e di disagio sociale;

Art. 4: è data possibilità di partecipare alle iniziative dell’Associazione anche a coloro che non ne risultano formalmente appartenenti come aderenti (amici e simpatizzanti del Rinnovamento nello Spirito);

Art. 6: struttura delle realtà locali (Cenacoli, Gruppi, Comunità e Comunità di Alleanza);

Artt. da 7 a 23: viene rivista la struttura pastorale interna nei suoi vari livelli. S’introduce la figura del Coordinatore del Cenacolo. Viene stabilito dove è possibile avere il Coordinatore Diocesano. Si rimanda al Regolamento per la composizione dei Comitati Diocesani di Servizio;

Art.12: viene trasferita la responsabilità del riconoscimento delle realtà locali dal Comitato Regionale al Comitato Diocesano di Servizio,

Art. 14: viene stabilita una nuova composizione del Consiglio Regionale. Viene abrogato il Comitato Regionale di Servizio;

Art. 15: viene concessa la possibilità di eleggere il Coordinatore Regionale, ai Coordinatori di Gruppo/Comunità unitamente al Consiglio Regionale; in precedenza tale facoltà era solo in capo ai membri del Consiglio Regionale;

Art. 16: viene introdotta la nuova figura del Direttore a livello regionale a presidio delle attività organizzative ed economiche della Regione, con l’assunzione dei medesimi criteri che riguardano il Direttore a livello nazionale;

Art. 17: all’Assemblea Nazionale viene trasferita la possibilità di proporre le modifiche statutarie e approvare il Regolamento interno della Associazione, inoltre, approvare il bilancio della stessa (su proposta del Consiglio Nazionale);

Art. 18: si allarga il Consiglio Nazionale alle Diocesi con più di 40 Gruppi. Si prevede la presenza dei Delegati Nazionali dei Ministeri;

Art. 19: viene esplicitata, in capo al Comitato Nazionale di Servizio, l’incombenza della nomina del Direttore della Rivista ufficiale del RnS, dei membri del CdA della Fondazione Vaticana e in genere la possibilità di nominare, se richiesto, rappresentanti in altri Organismi ecclesiali o Associazioni;

Artt. 20-22: è esplicitato che il Presidente del RnS, il Coordinatore Nazionale e il Direttore partecipino di diritto al CdA della Fondazione Alleanza del RnS;

Art. 24: è ulteriormente specificata l’adesione dell’Associazione alle direttive del Santo Padre accanto a quelle dei singoli Vescovi;

Art. 25: si esplicita la modalità di scelta del Consigliere Spirituale per il livello regionale. Viene chiarita l’importanza del coinvolgimento dei sacerdoti al di là di un’eventuale chiamata alla funzione di Consigliere Spirituale;

Art. 26: si esplicita in modo più stringente l’impegno degli aderenti di assicurare il sostegno economico all’Associazione, con l’introduzione della decadenza per i Pastoralisti di Servizio che dovessero riscontrarsi mancanti nell’impegno;

Art. 28: si trasferisce la competenza di proporre le modifiche statutarie alla CEI dal Consiglio Nazionale all’Assemblea Nazionale;

Art. 29: si ampliano le fonti d’interpretazione dello Statuto, con esplicito riferimento ai Documenti del Magistero della Chiesa, alle Note e ai Documenti della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana.